



# Comune di Spadafora

(Provincia di Messina)

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

\*\*\*\*\*

## **CAPITOLATO D'ONERI** **PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE** **DELL' IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ** **E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI** **(Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507 e ss. mm. ii.)**

### **Articolo 1 – Oggetto del capitolato d'oneri e della concessione**

Il presente capitolato d'oneri regola i rapporti contrattuali relativi alla concessione della gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni – compresa la materiale affissione dei manifesti del servizio di affissione – in tutto il territorio comunale, in conformità del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507, e ss. mm. ii., nonché dei Regolamenti comunali.

### **Articolo 2 – Modalità del conferimento della concessione**

La concessione del servizio è affidata mediante gara ed evidenza pubblica, cui possono partecipare i soggetti iscritti nell'albo di cui al successivo articolo 3, aventi i relativi requisiti pure ivi previsti.

Il concessionario subentra al Comune ed al concessionario cessante in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi previste quelle per il personale necessario al perfetto svolgimento della concessione di cui al precedente art. 1.

### **Articolo 3 – Requisiti per poter partecipare alla gara**

Il partecipante alla gara deve risultare iscritto, alla data di svolgimento della gara stessa, all'Albo dei soggetti abilitati quali gestori della attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate delle province e dei comuni, previsto dall'art. 53, comma 1, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Politiche Fiscali – Ufficio del federalismo fiscale, e con i requisiti finanziari di cui all'art. 6 comma 1, del decreto Ministeriale 11 settembre 2000, n. 289; Requisiti successivamente modificati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 luglio 2004 pubblicato sulla G.U. n. 237 dell'8 ottobre 2004.

### **Articolo 4 – Osservanza di leggi e regolamenti**

Il concessionario è obbligato ad osservare, oltre le norme contenute nel presente Capitolato, tutte le disposizioni di legge concernenti la materia della pubblicità e delle affissioni, regolata dal Decreto Legislativo n. 507/1993, nonché le norme contenute nei Regolamenti comunali.

### **Articolo 5 – Durata della concessione**

La durata della concessione è stabilita con inizio **dal 1° giorno successivo all'aggiudicazione della gara al 31/12/2011.**

La concessione potrà essere rinnovata per ulteriori tre anni, purché le condizioni contrattuali proposte siano più favorevoli per il Comune e fatte salve eventuali norme ostative a detta facoltà. A tal fine, il concessionario dovrà presentare apposita istanza almeno 6 (sei) mesi prima della prevista scadenza della concessione, indicando le condizioni per il rinnovo.

La concessione si intenderà risolta di pieno diritto qualora, nel corso della gestione, fossero emanate disposizioni legislative portanti l'abolizione della concessione stessa. Qualora, invece, fossero emanate disposizioni che dovessero variarne i presupposti, le condizioni saranno rivedute in accordo tra le parti; in caso di mancato accordo sulla misura degli adeguamenti, la determinazione di questi sarà demandata alla Commissione Arbitrale di cui al successivo art. 25.

### **Articolo 6 – Corrispettivo per la gestione del servizio**

Il servizio viene compensato a canone annuo fisso, il cui ammontare risulterà dall'espletamento della gara al netto anche di eventuali trasferimenti erariali compensativi di riduzione o esenzioni dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Il canone fisso annuo a base d'asta ammonta ad € 16.800,00 (SEDICIMILAOTTOCENTO/00).

### **Articolo 7 – Versamento del canone**

Il concessionario dovrà versare alla Tesoreria comunale il canone di cui al precedente articolo 6 – in quattro rate trimestrali posticipate, aventi scadenza 20 gennaio, 20 aprile, 20 luglio e 20 ottobre.

Il Comune provvederà ad emettere, nei termini previsti, le corrispondenti reversali d'incasso.

I versamenti potranno essere effettuati anche a mezzo di conto corrente postale intestato al Tesoriere del Comune, in tal caso fa fede la data del versamento agli effetti dell'osservanza nei termini anzidetti.

Per il ritardato versamento sono dovuti gli interessi al tasso legale, aumentato di un punto percentuale, sulle somme non versate o tardivamente versate e che il Comune potrà recuperare con il procedimento esecutivo previsto dal R.D. 14/04/1910, n. 639.

### **Articolo 8 – Cauzione**

Il concessionario, a garanzia del versamento del canone convenuto, nonché degli obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, è tenuto a prestare una cauzione, costituita in base alle norme della legge 10 giugno 1982, n. 348, e il cui ammontare deve essere pari al 10% dell'importo del canone annuo fisso convenuto.

La cauzione dovrà essere presentata a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa della durata di 3 (tre) anni.

In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, il Comune potrà procedere all'esecuzione sulla cauzione con le modalità previste dal R.D. 14/04/1910, n° 639. In tale caso, il concessionario sarà obbligato a reintegrare la cauzione entro 30 giorni dalla richiesta del Comune.

La cauzione deve essere mantenuta integra per tutta la durata della concessione.

Alla scadenza della concessione, la cauzione verrà svincolata nei modi di legge entro 90 giorni dalla data di scadenza del contratto e, comunque, dopo che l'Amministrazione avrà accertato che il concessionario abbia assolto a tutti i suoi obblighi.

### **Articolo 9 – Decorrenza del vincolo**

Il concessionario resterà vincolato nei confronti del Comune all'atto dell'aggiudicazione. Il Comune rimarrà vincolato dopo la firma del regolare contratto di concessione.

In ogni caso è fatto divieto al concessionario di emettere atti od effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

### **Articolo 10 – Tariffe**

Il concessionario è tenuto all'applicazione delle tariffe deliberate dal Comune e, comunque, in ossequio alle disposizioni del D.Lgs. n. 507/1993 e ss.mm.ii.

Qualora durante il corso della concessione si verificano, a seguito di provvedimenti legislativi o di deliberazione comunali, variazioni delle vigenti tariffe, il canone annuo fisso in corso dovrà essere raggugliato, in aumento o in diminuzione a far tempo dal mese successivo a quello in cui sono avvenute le variazioni di tariffa, sempre che tali variazioni superino di almeno il 10% quelle deliberate.

In caso di controversia tra le parti, l'adeguamento del nuovo canone è rimesso alla Commissione Arbitrale di cui al successivo art. 25.

### **Articolo 11 – Gestione del servizio**

La gestione del servizio delle pubbliche affissioni e della imposta sulla pubblicità è unica ed inscindibile, ed è affidata in esclusiva alla Ditta concessionaria. Questa subentra al Comune o al precedente concessionario in tutti gli obblighi per il funzionamento del servizio e non è responsabile per atti posti in essere a seguito di espressa disposizione dell'Autorità comunale non conformi alle leggi ed alle disposizioni delle autorità competenti, eventualmente riconosciuti anche successivamente.

La gestione del servizio deve essere assolta con l'osservanza delle disposizioni del presente capitolato d'onori, delle norme contenute nel Decreto Legislativo n. 507/1993 e nei Regolamenti comunali e delle tariffe deliberate, nonché di tutte le successive modificazioni, integrazioni e variazioni che eventualmente venissero adottate.

Per la riscossione dell'imposta il concessionario deve recapitare al domicilio dei contribuenti iscritti a ruolo, almeno quindici giorni prima della scadenza del termine prescritto, l'avviso di pagamento con l'indicazione dell'importo dovuto e le modalità di versamento.

Il concessionario, con manifesto affisso all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici del Comune, nel mese di dicembre di ciascun anno deve informare i cittadini sulle modalità di presentazione della dichiarazione di inizio e cessazione della pubblicità, di pagamento dell'imposta e sul recapito istituito nel Comune per la gestione del servizio.

Il concessionario, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento comunale, non potrà esentare alcuno dal tributo e dai diritti dovuti, né accordare riduzioni.

Il rappresentante del concessionari, che opera sul territorio comunale, dovrà tenere costanti contatti con l'Ufficio comunale competente.

### **Articolo 12 – Obblighi del concessionario**

Il concessionario, con il presente contratto, si obbliga:

a) - a nominare, segnalandolo al Comune, il “ funzionario responsabile”, di cui all'art.11 del D.Lgs. n. 507/93, cui sono attribuiti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del pubblico servizio;

b) – a ricevere gli eventuali reclami dei contribuenti o utenti del pubblico servizio e che dovranno essere immediatamente trasmessi per conoscenza al Comune, unitamente all'illustrazione delle difese e delle spiegazioni addotte, fermi restando i suoi obblighi in sede contenziosa;

c) – a revisionare, a propria cura e spese, tenuto conto delle indicazioni che l'Amministrazione comunale potrà fornire al riguardo per esigenze di decoro urbano, tutti gli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni attualmente installati nel territorio comunale, procedendo ad ogni necessario lavoro di manutenzione ordinaria e straordinaria;

d) – ad assicurare, a mezzo del proprio personale, continui controlli tendenti a rilevare tutte le esposizioni di carattere pubblicitario esistente nell'ambito del territorio comunale, segnalando al Comune le irregolarità rilevate ed i conseguenti provvedimenti assunti;

e) – a tenere aggiornata una mappa generale, recante la indicazione di tutti gli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni, distinti per tipologia di impianto e di utilizzazione;

f) – a provvedere alla immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che questa sia privata di efficacia pubblicitaria, ed alla rimozione delle affissioni abusive, stendendo apposito verbale ai fini dell'applicazione delle sanzioni regolamentari;

g) – a ricevere il pubblico in un locale idoneo, e per un numero di giorni ed ore sufficiente alle esigenze del territorio;

h) – ad effettuare il servizio affissioni negli appositi impianti, tenendo in considerazione l'impatto visivo dell'ambiente, che deve essere mantenuto gradevole;

i) – ad assumere gli oneri diretti ed indiretti per il personale dipendente, nel rispetto del C.C.N.L. di categoria;

l) – ad applicare, nei rapporti con gli utenti/contribuenti, le disposizioni della legge n. 212/2000 e a rispondere, nel rispetto dei tempi e modi di legge e di regolamento, alle istanze dei contribuenti.

### **Articolo 13 – Impianti**

**Il concessionario è tenuto:**

Alla predisposizione del Piano generale degli impianti pubblicitari nel rispetto dei criteri del Regolamento comunale e a far pervenire la stessa al Comune per la relativa approvazione entro 6 mesi dalla stipula del contratto, salvo proroga concessa dal Comune dietro motivata e documentata richiesta.

Al termine della concessione, tutti gli impianti posti in opera ai sensi dei commi precedenti, passeranno gratuitamente nella piena disponibilità del Comune.

Durante il periodo di vigenza contrattuale al Concessionario potrà essere richiesto dall'amministrazione di integrare il numero degli impianti per le affissioni in relazione a sopraggiunte necessità e per sostituzione di impianti danneggiati o deteriorati. Gli impianti di proprietà del Comune saranno affidati al Concessionario, per tutta la durata della concessione, con obbligo di quest'ultimo, alla scadenza, di restituirli in buono stato di manutenzione e conservazione.

Al termine della concessione tutti gli impianti posti in opera ai sensi dei commi precedenti passeranno nella piena disponibilità e proprietà comunale.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo potrà essere pronunciata la risoluzione del contratto di concessione, previa contestazione degli addebiti a mezzo lettera Raccomandata A.R., con semplice atto amministrativo da notificarsi al concessionario, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

#### **Articolo 14 – Personale**

Il concessionario impianti ha l'obbligo di organizzare il servizio di cui all'articolo 1 con il personale ed i mezzi necessari per il buon funzionamento del servizio stesso.

Al servizio affissioni dovrà essere adibito personale idoneo all'espletamento dello stesso. Il Comune ha, comunque, la facoltà di chiedere la sostituzione del personale addetto quando ricorrano motivi che, a proprio insindacabile giudizio, la richiedano.

Il concessionario potrà farsi rappresentare, nei rapporti con il Comune e con i contribuenti, da persona/e idonea/e, munita /e di procura; potrà nominare incaricati locali, privi di poteri di rappresentanza, ai soli fini di supportare i compiti del funzionario responsabile.

Il personale addetto al servizio di vigilanza, accertamento e riscossione dovrà essere munito di tessera di riconoscimento, rilasciata dal concessionario e vidimata dal Comune:

**Tutte le spese di personale sono a carico del concessionario.**

Il Comune rimane completamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intervengono tra il concessionario ed il personale dallo stesso assunto; Né alcun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune, se non previsto dalla legge.

E' vietata l'attribuzione del servizio in sub-appalto da parte del concessionario ed è nulla la cessione del contratto a terzi.

Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno, sia alle persone che alle cose, o inconveniente eventualmente causato dal personale addetto al servizio, e solleva il Comune da ogni responsabilità amministrativa, civile o penale, diretta o indiretta, dipendente dall'esercizio della concessione.

#### **Articolo 15 – Ufficio per affissioni e pubblicità**

Il Concessionario del servizio è tenuto ad istituire, a sue spese, nell'ambito del territorio comunale, un ufficio, del quale sarà garantita l'apertura al pubblico.

L'ufficio deve essere provvisto di recapito telefonico.

Nei locali e negli uffici del servizio e per la pubblicità e pubbliche affissioni devono essere sempre esposte le tariffe in vigore, approvate dall'Amministrazione comunale, in modo da essere facilmente consultabili da parte degli utenti.

Per quanto attiene alle commissioni urgenti non commerciali (annunci funebri), con richiesta di affissione entro la giornata, il concessionario dovrà attivare per garantire l'espletamento della richiesta medesima.

All'esterno dell'ufficio operativo di cui sopra, dovrà essere esposta una targa/insegna recante la scritta "Ufficio per la pubblicità e per le pubbliche affissioni della ditta \_\_\_\_\_, concessionaria del Comune di Spadafora" e l'orario di apertura al pubblico.

Il concessionario deve eleggere domicilio, a tutti gli effetti del presente contratto e di legge, presso detto ufficio, ed ogni lettera, invito, diffida, intimazione o notificazione, fatta presso l'ufficio, si deve intendere fatta al concessionario medesimo.

### **Articolo 16 – Manifesti ed avvisi del concessionario**

Qualsiasi manifesto od avviso, che il concessionario ritenga di esporre nell'interesse del servizio, deve essere preventivamente approvato dal responsabile del servizio tributi del Comune.

### **Articolo 17 – Registri e stampanti**

- 1- Il concessionario dovrà essere provvisto a sue spese di tutti gli stampati, i registri, bollettari, ecc. necessari all'espletamento del servizio.
- 2- Per la gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, la ditta concessionaria deve istituire e compilare gli speciali bollettari madre e figlia previsti dalla legge.
- 3- I documenti previsti nel comma precedente possono essere sostituiti, nel caso di contabilità meccanizzata, da stampati a modulo continuo, opportunamente predisposti e vidimati.
- 4- Il concessionario è tenuto ad attivare apposito conto corrente postale, a questi intestato, per la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.
- 5- I certificati di versamento ed i relativi riepiloghi ed ogni altro documento relativo alla gestione amministrativo-contabile dovranno essere conservati ed esibiti ad ogni richiesta del Comune.
- 6- Tutti i bollettari, i registri e gli atti di cui al presente articolo, saranno tenuti e conservati dal concessionario presso la propria sede centrale o periferica – ove esista – fermo restando l'obbligo, a semplice richiesta del Comune, di produrre entro trenta (30) giorni la documentazione stessa per i controlli che il Comune intenderà eseguire a mezzo di propri incaricati o per eventuali richieste di altre Autorità competenti in materia.
- 7- E' consentita la riscossione diretta, mediante bollettari, del diritto relativo ad affissioni di carattere non commerciale.
- 8- Con cadenza trimestrale, il concessionario è tenuto a produrre apposita contabilità analitica, dalla quale risultino gli incassi realizzati nel periodo relativo.
- 9- Per la gestione contabile delle somme riscosse si osservano le disposizioni emanate in relazione dell'art. 35 comma 4) del Decreto Legislativo n. 507/93.
- 10- Il concessionario deve inoltre tenere un registro delle commissioni ricevute.

### **Articolo 18 – Vigilanza e controlli**

. 1 – La ditta concessionaria è tenuta:

- a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statici e tecnici che il comune riterrà opportuno eseguire o fare eseguire ed a fornire al comune stesso tutte le notizie ed i dati che le saranno richiesti, nei termini stabiliti dallo stesso richiedente;
- ad impiegare registri e bollettari i cui fogli dovranno essere timbrati preventivamente dal Comune;
- a timbrare tutti i manifesti con timbri a calendario da cui risulti la data di scadenza dell'affissione;
- a tenere aggiornato costantemente lo schedario alfabetico della pubblicità permanente, con le indicazioni relative al numero della bolletta, all'ubicazione della pubblicità, all'importo e alla scadenza della stessa.

. 2 – La ditta concessionaria dovrà trasmettere con cadenza annuale entro 3 mesi dalla scadenza dell'imposta sulla pubblicità rendicontazione dettagliata con indicazione dei mezzi pubblicitari assoggettati ed esentati dall'imposta e dei relativi soggetti passivi.

. 3 – L'Amministrazione comunale ha il potere di procedere a mezzo dei propri organi ad ogni forma

di controllo e di esame degli atti d'ufficio.

. 4 – Il servizio sarà esercitato sotto il controllo del responsabile del III Settore area economica finanziaria, attraverso il servizio tributi, il quale potrà disporre verifiche ed ispezioni in ordine alla gestione del concessionario.

. 5 – Il Concessionario dovrà tenersi a disposizione degli uffici comunali per ogni controllo che sarà ritenuto opportuno anche in relazione all'entità ed alla regolarità delle riscossioni.

. 6 – Per detti controlli il concessionario dovrà mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta presso gli uffici di cui al precedente articolo 17.

### **Articolo 19 – Rettifiche ed accertamenti d'ufficio**

Il Concessionario procederà alle rettifiche ed agli accertamenti d'ufficio notificando, anche per posta, formali atti nei modi e nei tempi previsti dall'art. 10 del Decreto Legislativo n. 507/93.

### **Articolo 20 – Ricorsi**

Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e obblighi e assume la veste di Funzionario Responsabile anche ai fini dello svolgimento del processo tributario.

Il Concessionario può farsi rappresentare, davanti alle Concessioni Tributarie, da un proprio procuratore Speciale.

Fermo restando gli adempimenti e gli obblighi derivanti dai comuni precedenti, il concessionario è tenuto a fornire comunque ai contribuenti chiarimenti su esposti non rituali.

### **Articolo 21 – Servizi gratuiti**

Il Concessionario si impegna a provvedere a propri spese e cura alla effettuazione della affissione di tutti i manifesti comunali e delle altre autorità, la cui affissione sia resa obbligatoria, ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo n. 507/93 o di altra disposizione legislativa a norma regolamentare, anche se effettuate in esenzione o riduzione dei diritti sulle pubbliche affissioni.

### **Articolo 22 – Penalità**

La Giunta Municipale, secondo la gravità delle violazioni o mancanze accertate, provvede a determinare ed il Responsabile del servizio comunale tributi ad applicare le penali relative, previa notificazione di queste al concessionario nei termini e modi di legge o regolamento.

### **Articolo 23 – Decadenza della concessione**

La decadenza del concessionario può essere pronunciata:

- per la cancellazione dall'Albo dei concessionari.
- per mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze.
- per mancata prestazione o per mancato o insufficiente adeguamento della cauzione di cui all'art. 8;
- per continuate irregolarità o reiterati abusi commessi nella gestione del servizio, malgrado richiami precedenti;
- per accertata falsa attestazione resa in ordine alla dichiarazione di cui all'articolo 3) precedente o per inosservanza del divieto di contemporaneo svolgimento dell'attività di commercializzazione della pubblicità;
- per avere conferito il servizio in sub-appalto a terzi;
- per la scoperta preesistenza o il verificarsi durante la concessione di una delle cause di incompatibilità.

Il concessionario decaduto cessa, con effetto immediato, dalla gestione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure tributarie.

In tale caso, il Responsabile comunale del servizio invita i contribuenti a non effettuare pagamenti al concessionario decaduto, e procede alla acquisizione della documentazione riguardante la gestione redigendo apposito verbale in contraddittorio con il concessionario stesso, in assenza di tale adempimento il Comune non provvederà alla restituzione della cauzione prestata e si avvarrà su di essa per il risarcimento di eventuali danni, da esso patiti per comportamento colposo del concessionario.

### **Articolo 24 – Atti successivi alla scadenza della concessione**

Il concessionario, alla scadenza della concessione, dovrà consegnare al Comune o al Concessionario subentrante, gli atti insoluti o in corso di formalizzazione, per il proseguimento degli atti medesimi, delegandolo, ove del caso, al recupero dei crediti efferenti il contratto scaduto.

Di tale recupero beneficerà il Comune o il concessionario subentrante.

Il concessionario dovrà inoltre consegnare al Comune tutti gli atti e documenti utilizzati per lo svolgimento del servizio e dovrà riconsegnare al Comune tutti gli impianti pubblicitari in perfetto stato d'uso; in caso contrario, il Comune potrà rivalersi sulla cauzione prestata. La riconsegna degli impianti predetti dovrà avvenire con sottoscrizione di apposito verbale e previsto sopralluogo di personale del Comune.

### **Articolo 25 – Arbitrato**

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 205/2000, ogni controversia sorgente dalla gestione e dall'esecuzione del servizio, inerente patti e condizioni di cui al presente capitolato, concernenti diritti soggettivi, devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, sarà decisa da un collegio arbitrale, formato da tre arbitri.

Ciascuna parte nominerà un arbitro; il terzo, che presiederà il collegio, sarà nominato dalle parti di comune accordo (oppure dai due arbitri), in caso di mancato accordo, ciascuna parte potrà chiedere la nomina del presidente del collegio con ricorso al Presidente del Tribunale di Messina.

L'arbitrato dovrà essere deciso secondo le norme di diritto e previa l'assunzione di tutti i mezzi di prova che l'arbitro o il collegio arbitrale riterrà necessari per la decisione .

In ogni caso dovrà essere posto in essere il contraddittorio tra le parti e, in particolare, dovrà essere assicurata la possibilità di produrre documenti e presentare memorie e repliche alle deduzioni avversarie.

Il lodo deve essere pronunciato entro 60 giorni dalla convocazione delle parti a cura del Presidente del collegio.

### **Articolo 26 – Garanzia e riservatezza dei dati ex L. 196/2003**

E' fatto obbligo al concessionario di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico, applicando la disciplina in materia prevista dal T.U. legge 196/2003.

Il Concessionario del servizio assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati.

### **Articolo 27 – Prestazioni aggiuntive**

Qualora nel corso della concessione il Comune ritenga di chiedere alla ditta concessionaria prestazioni aggiuntive, non previste nel presente Capitolato, tali prestazioni ed i relativi compensi dovranno essere concordati con separato atto.

### **Articolo 28 – Spese di contratto**

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto d'appalto disciplinato dal presente capitolato sono a carico del concessionario.

### **Articolo 29 – Norme generali**

Nessuna clausola contrattuale potrà essere stabilita in contrasto con il presente capitolato, senza previa modifica posta in essere dalla Giunta Comunale e previa comunicazione scritta e accordo con il concessionario.

Per tutto quanto non previsto dal presente atto valgono le norme del Decreto Legislativo n.507/93, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e dei Regolamenti comunali.